

Ma oltre che legittima è opportuna la clausola che impone la autenticazione delle cauzioni provvisorie?

di Vittorio Miniero – toto@appaltiamo.it

L'articolo pubblicato da Alesio spiega, con assoluta efficacia e chiarezza, la legittimità della clausola che Anas e qualche altra amministrazione ostinatamente utilizzano richiedendo che le cauzioni provvisorie contengano necessariamente, a pena di esclusione, la autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale.

Non viene trattato, tuttavia, un argomento a mio parere determinante.

Questa prescrizione è opportuna ed efficace? Ovvero l'amministrazione che la richiede ne trae, considerando costi e benefici, un reale e concreto vantaggio?

Sono convinto che la risposta sia decisamente negativa.

Le imprese che partecipano ad una gara pubblica devono sostenere spese fisse che confluiscono in quella voce cosiddetta di "spese generali".

Nell'offerta economica delle imprese le spese generali rappresentano una percentuale variabile, ma sempre presente.

Maggiori sono le spese generali che le imprese devono sostenere e maggiore diventa, inevitabilmente, il costo di realizzazione dei lavori pubblici in Italia.

Ogni aggravamento dei costi di partecipazione alle gare d'appalto deve, dalle amministrazioni, essere ben ponderato, poiché quello stesso aggravamento poi può ritorcersi contro di loro.

La autenticazione delle firme della cauzione provvisoria garantisce che, in caso di mancata disponibilità delle imprese aggiudicatrici a firmare il contratto, l'amministrazione potrà godere del risarcimento del danno forfettizzato nell'importo pari al 2% (ridotto al solo uno per cento per le imprese in possesso di certificati di qualità) rispetto all'importo posto a base di gara.

Ma quante volte accade che l'impresa aggiudicataria non stipuli il contratto?

Si provi a proporzionare qual è l'importo speso dalle imprese per autenticare le cauzioni provvisorie (e di conseguenza ricaricato sul costo degli appalti pubblici in Italia) rispetto all'importo escusso dalle amministrazioni in conseguenza di imprese che si sono rifiutate di stipulare il contratto di appalto.

Io credo che non esista proporzione che convinca ad insistere su questo inutile aggravamento dei costi delle imprese nelle partecipazioni agli appalti pubblici.

Ma vorrei spingermi ancora più avanti, cogliendo l'occasione per valutare la stessa opportunità della cauzione provvisoria imposta dal legislatore (all'art.75 del D.Lgs 163/2006) per qualunque procedura, ad evidenza pubblica, indipendentemente dalla tipologia oggettiva e dall'importo.

Anche la cauzione provvisoria ha un costo e anche questo non può essere messo in proporzione con gli importi acquisiti dalle amministrazioni in conseguenza delle escussioni.

Ed ancora quando l'amministrazione rilevasse il mancato interesse di una impresa alla firma del contratto procederebbe immediatamente alla stipula del contratto con il concorrente secondo in graduatoria.

Non ritengo, infine quindi, che il danno patito dalle amministrazioni possa essere tale da giustificare l'esistenza (quanto meno imposta in tutte le procedure ad evidenza pubbliche, indipendentemente da una valutazione discrezionale della stazione appaltante) di uno strumento usualmente inutile quale la cauzione provvisoria.